



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente	
N. 52/ 28	di data 19/02/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2 - AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FOGAZZARO, P.ED. 664, CC MATTARELLO, INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, AUTORIZZAZIONE SPESA EURO 115.223,48 (ONERI E IVA COMPRESI). OPERA N. 5047.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'Amministrazione comunale, per competenza dello scrivente Servizio Gestione fabbricati, realizza i lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Fogazzaro, p.ed. 664, CC Mattarello, opera n. 5047;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 52/62 del 29.06.2015, con la quale si è deciso di affidare a professionista esterna lo studio di fattibilità della suddetta opera verso la corresponsione del compenso di euro 7.612,62 (oneri e iva compresi). Successivamente, con determinazioni dirigenziali n. 52/71 del 24.10.2016, n. 52/89 del 19.12.2016, n. 52/90 del 19.12.2016, n. 52/91 del 19.12.2016, n. 52/92 del 19.12.2016, n. 52/93 del 21.12.2016, n. 52/77 del 20.09.2018, n. 52/68 del 16/09/2020, sono stati affidati a soggetti esterni e a tecnici comunali interni gli incarichi professionali inerenti alla fase di progettazione dell'opera, per compensi complessivi corrispondenti ad euro 140.578,56 (oneri e iva compresi);

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 230 del 12.10.2020, con la quale, a seguito di valutazioni preliminari e successive integrazioni e modifiche, come dettagliatamente specificate nella predetta deliberazione, è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in oggetto, dell'importo di euro 5.740.578,56;

rilevato che nel P.E.G. 2020 è previsto per l'opera l'importo di euro 5.600.000,00, mentre la somma rimanente di euro 140.578,56 relativa agli incarichi professionali in fase progettuale (oneri fiscali e previdenziali compresi) della voce C2) del quadro economico è stata impegnata nel 2016 con le già citate determinazioni 24.10.2016 n. 52/71, 19.12.2016 n. 52/89, 19.12.2016 n. 52/90, 19.12.2016 n. 52/91, 19.12.2016 n. 52/92 e 21.12.2016 n. 52/93 ed è stata già liquidata;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 15.02.2021 con la quale si è proceduto alla variazione di esigibilità di cui alla lettera e) dell'art. 175, comma 5 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. per l'opera in oggetto collocandola sull'esercizio 2021 del bilancio 2021 – 2023;

richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 52/27 del 17.02.2021 con la quale sono state definite le modalità di affidamento dei lavori, compatibili con l'avvio degli stessi entro la conclusione dell'anno scolastico 2020/2021;

ritenuto pertanto di procedere con l'affidamento degli incarichi professionali relativi alla

pagina 1/7

fase di esecuzione dei lavori, ricorrendo all'apporto sia di tecnici interni comunali, che di qualificati e idonei soggetti esterni (coordinamento per la sicurezza esecutiva), in quanto i carichi di lavoro, come risultante dalla documentazione depositata agli atti, cui si fa rinvio, non consentono di assumere da parte dei tecnici interni tutti gli incarichi di cui trattasi poiché impegnati in progettazioni, direzione lavori, assistenza e contabilità di lavori in corso e di prossimo appalto. Lo scrivente ha effettuato una ricognizione anche presso gli altri servizi tecnici comunali, dalla quale è risultata la non disponibilità ad ulteriori affidamenti interni;

preso atto che per l'incarico di coordinatore per la sicurezza esecutiva l'importo complessivo a base di gara è quantificato in euro 90.812,96 per onorario e spese (al netto di oneri previdenziali e iva), come risulta dalla tabella di calcolo del corrispettivo, allegato n. 2 al presente provvedimento, corrispondente alla spesa complessiva di euro 115.223,48 (al lordo di oneri previdenziali e iva);

verificato che tale compenso è calcolato in conformità al D.M. 17.06.2016, recante i corrispettivi delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., coerentemente con le Linee Guida ANAC 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e in virtù del richiamo operato dall'art. 10, comma 3, della legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m., ai sensi del quale "per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale";

atteso altresì che lo stesso importo, proporzionato alla quantità e qualità dell'incarico da svolgere, nonché al contenuto e alle caratteristiche delle prestazioni, coerentemente con le condizioni di cui allo schema clausole contrattuali e alla tabella di quantificazione dell'onorario professionale allegati, come dettagliato nella relazioni 09.02.2021 prot. n. 34550 e 18.02.2021 prot. n. 44158, rispetta il principio dell'equo compenso fissato dall'art. 13 bis della legge 31.12.2012 n. 247 e s.m., applicabile, per effetto del richiamo operato dall'art. 19 quaterdecies del d.l. 148/2017 convertito in legge n. 172/2017, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'art. 1 della legge 22.05.2017 n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri sono definiti da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del d.l. 1/2012, convertito in legge 24.03.2012 n. 27;

visto l'art. 3, comma 01 della l.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale, fino al 31.12.2021, "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modifiche dalla legge 11.09.2020 n. 120";

considerato che l'importo a base di gara supera la soglia di euro 75.000,00 (oneri e iva esclusi), fissata dal decreto legge sopra citato, si procede al presente affidamento mediante confronto concorrenziale disciplinato dagli articoli 25 e 25 bis del Regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici, approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., come da ultimo modificato dall'art. 1 del D.P.P. 13.08.2020 n. 11-24/Leg.: saranno pertanto invitati al confronto concorrenziale, da 5 a 10 soggetti idonei individuati tramite l'elenco telematico provinciale degli operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

atteso al riguardo che nella selezione si applicherà il principio di rotazione, ai sensi dell'articolo 19 ter della L.P. 2/2016, come declinato con delibera della Giunta provinciale 13.03.2020 n. 307, il cui punto 3.5 ne disciplina l'applicazione con specifico riguardo all'affidamento degli incarichi tecnici per i lavori pubblici, che si riportano in allegato. Nell'applicazione di detto principio si tiene conto altresì di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. ai sensi del quale "Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale n. 2/2020, la Provincia, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale n. 2/2016, applica il principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo comma in

conformità ai propri ordinamenti”;

ritenuto di richiedere ai partecipanti alla gara la dichiarazione circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., vale a dire non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m., ossia non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico medesimo;

atteso inoltre che per la prestazione oggetto di affidamento saranno selezionati i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016 n. 263 (abilitazione all'esercizio della professione), in ragione della forma di partecipazione:

- professionisti singoli e associati: possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 come sopra riportato;
- operatori organizzati in forma societaria: iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, salvo non siano tenuti all'iscrizione, e:
- società di professionisti – art. 46, comma 1, lett. b) del Codice, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del citato D.M. 263/2016;
- società di ingegneria – art. 46, comma 1, lett. c) del Codice, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del citato D.M. 263/2016;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del citato D.M. 263/2016;

atteso che ai sensi dell'art. 16, comma 10, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. (regolamento di attuazione della L.P. 26/1993) e dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l'incarico oggetto di gara dovrà essere espletato da professionista abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta;

ritenuto, con specifico riferimento allo svolgimento della prestazione professionale in oggetto, di selezionare concorrenti presenti nell'elenco telematico provinciale in possesso del seguente requisito minimo: abilitazione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) con partecipazione del relativo corso che ottempera i dettami disposti dall'art. 98 ,comma 2, e dall'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008 e finalizzato all'acquisizione, conoscenza e comprensione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e nei cantieri e superamento del relativo esame finale propedeutico all'abilitazione;

ritenuto inoltre di precisare che in ogni caso i requisiti devono essere posseduti sia dal concorrente, sia dal soggetto personalmente responsabile che assumerà la funzione oggetto del servizio in gara;

atteso che ai sensi dell'art. 10, comma 6, della l.p. 2/2016 e s.m., nell'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dall'operatore economico, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese;

atteso che la richiesta dei requisiti minimi di cui ai precedenti punti è motivata oltre che dalla presenza di specifiche previsioni normative, anche dalla necessità di richiedere ai partecipanti al confronto la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità necessari per garantire che il servizio sia svolto con la professionalità e la capacità necessaria.

considerata la tipologia dell'opera da realizzare, le difficoltà operative correlate ai lavori in scavo che prevedono di operare in presenza di una paratia atta a sostenere il terreno a monte con tiranti intermedi, le difficoltà di realizzare parte della struttura sull'attuale edificio adibito a nido, la compresenza durante i lavori dell'attività scolastica della scuola primaria di secondo grado, nonché per le molteplici lavorazioni che l'intervento prevede di realizzare con conseguente

necessità di garantire la sicurezza nel cantiere in presenza di più distinti, la selezione dei soggetti da invitare avverrà sulla base del possesso dei requisiti tecnici evidenziati dai curricula presenti nell'elenco telematico, che dimostrino dal punto di vista della qualificazione professionale e delle capacità tecniche e professionali maturate, l'idoneità per l'espletamento delle prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva in relazione alla presente tipologia di opera;

atteso che per quanto riguarda il subappalto trova applicazione l'art. 20, comma 12 bis, della L.P. 26/1993 ai sensi del quale "...l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista."

rilevato che l'art. 3, comma 5 bis, della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. prevede che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della l.p. 2/2016, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie europee, compresi i servizi di ingegneria e architettura, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso;

ritenuto di utilizzare il prezzo più basso quale criterio di aggiudicazione, con applicazione dell'offerta anomala secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 3, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/ Leg. e s.m., per le motivazioni espresse in premessa e in considerazione del fatto che:

- la prestazione è precisamente normata dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, che ne individua tutti gli aspetti in modo puntuale. Questo aspetto va a ridurre notevolmente i possibili profili per i quali individuare elementi di valutazione tecnica da porre alla base di una procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la procedura di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara, ma anche in fase di esecuzione, in termini di controllo degli impegni assunti in gara ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. In ogni caso con il criterio del massimo ribasso si assicura la tutela della qualità dell'offerta aggiudicataria, con l'attivazione del meccanismo di esclusione delle offerte anomale di cui all'art. 25, comma 3, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

atteso che al presente provvedimento vengono allegati gli elaborati "schema clausole contrattuali" e "tabella di quantificazione professionale" redatti dallo scrivente Servizio, che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico aggiudicatario, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara, sia nell'esecuzione del contratto;

dato atto che l'ufficio di direzione lavori di cui alla presente opera rientra nella fattispecie richiamata dall'articolo 22 della L.P. 26/1993 e s.m. che prevede la costituzione del relativo gruppo misto;

atteso che a tecnici interni del Comune di Trento sono affidate le seguenti mansioni: al p.ed. Mauro Stonfer la direzione dei lavori e il coordinamento del gruppo misto; all'arch. Martino Faccenda la direzione operativa e tenuta della contabilità per le opere edili non strutturali; al p.ind. Maurizio Veronesi la direzione operativa e tenuta della contabilità per gli impianti meccanici e idrico sanitari; al dott. Perangelo Cainelli la direzione operativa e tenuta della contabilità per le opere elettriche; all'ing. Manuel Candioli la direzione operativa e tenuta della contabilità per gli impianti antincendio;

ritenuto di rinviare a successivo specifico provvedimento la costituzione del gruppo misto di direzione lavori, del quale faranno parte i suddetti tecnici comunali e l'aggiudicatario della procedura di gara per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio

finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

accertato che la spesa di euro 115.223,48 trova copertura con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;

viste le proprie note datate 09.02.2021 prot. n. 34550, 18.02.2021 prot. n. 44158;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la l.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m.;
- la l.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;
- il Regolamento di attuazione della l.p. 26/1993 approvato con D.P.P. 9-84/Leg. e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021 – 2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 81/2020/5 prot. n. 306100, con il quale sono state attribuite le competenze del Dirigente del Servizio Gestione fabbricati;

d e t e r m i n a

1. di indire un confronto concorrenziale ai sensi degli articoli 25 e 25 bis del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per l'affidamento dell'incarico esterno di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado A. Fogazzaro, p.ed. 664, CC Mattarello, secondo quanto indicato nel presente atto e negli elaborati di cui al punto successivo;
2. di approvare lo schema di clausole contrattuali e la tabella di quantificazione dell'onorario professionale, allegati n. 1 e 2, dei quali sono parte integrante ed essenziale, che costituiscono, unitamente al presente atto, il progetto di contratto per l'affidamento dell'incarico

di coordinatore per la sicurezza esecutiva dei suddetti lavori, e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà la gara, nonché le prescrizioni minime inderogabili, sia in sede di gara che nell'esecuzione del contratto;

3. di stabilire che il confronto concorrenziale si svolga individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso per le motivazioni di cui in premessa e come consentito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.P. n. 2/2020 e s.m., con applicazione dell'offerta anomala secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 3, del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario del confronto concorrenziale, alla stipulazione del contratto tramite scrittura privata, dando atto che, ai sensi dell'art. 14 del succitato Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune di Trento completare il progetto di contratto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di autorizzare l'avvio della prestazione di cui al punto 1. del dispositivo, in pendenza della sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale da parte del contraente privato;
6. di indicare il sottoscritto Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento il sottoscritto Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto;
8. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la costituzione del gruppo misto di direzione lavori;
9. di autorizzare la spesa di euro 115.223,48 (oneri e iva compresi), necessaria per far fronte alle obbligazioni giuridiche derivanti dalla conclusione della procedura di gara per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
10. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari;
11. di prenotare la somma di euro 115.223,48 e di imputare la spesa al capitolo/articolo indicato nel prospetto dati finanziari, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, che presenta la necessaria disponibilità;
12. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2021;
13. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D66B20002010003.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1 - Schema clausole contrattuali.

Allegato n. 2 - Tabella quantificazione professionale.

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
ing. Giorgio Bailoni

Trento, addì 19/02/21

pagina 6/7



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE FABBRICATI

Determinazione del Dirigente

N. 52/ 28

di data 19/02/21

Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 E S.M. - L.P. 9.03.2016 N. 2 - AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FOGAZZARO, P.ED. 664, CC MATTARELLO, INDIZIONE CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA ESECUTIVA, AUTORIZZAZIONE SPESA EURO 115.223,48 (ONERI E IVA COMPRESI). OPERA N. 5047.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	04022.02.07074	U.2.02.01.09.003	1805		504720	115.223,48	920000"FPV - CONTRIBUT O L.P. 36/93 BUDGET 2011-2015	81752 (7947262)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 22 febbraio 2021

